

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1866)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 8ª Commissione permanente (Istruzione e belle arti) della Camera dei deputati nella seduta del 20 dicembre 1961 (V. Stampato n. 726)

d'iniziativa dei deputati PEDINI e SAVIO Emanuela

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 29 dicembre 1961*

Modifiche all'articolo 1 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629, che detta norme relative alla nomina dei capi di istituto delle scuole di istruzione media, classica, scientifica, tecnica, magistrale e delle scuole di avviamento professionale

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il primo comma dell'articolo 1 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629, è sostituito dai seguenti:

« I presidi ed i direttori degli Istituti e delle scuole di istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica e delle scuole

secondarie di avviamento professionale, sono nominati dal Ministro della pubblica istruzione tra i professori ordinari, provvisti di laurea, con almeno cinque anni di servizio di ruolo, come ordinari, effettivamente prestato nelle scuole, con esclusione di qualsiasi equipollenza con altri servizi comandati.

La nomina è disposta in seguito a concorso per titoli ed esame.

Del servizio prestato con qualifica di ottimo dai professori di ruolo ordinario che abbiano ricoperto incarichi di presidenza e di direzione si tiene conto per la graduatoria del concorso a capo di istituto ».